



Tribunale Ordinario di Varese
II SEZIONE CIVILE

Il Giudice Giorgiana Manzo

nel procedimento iscritto al n. 3268/2019 RG

tra

e

MINISTERO DELL'INTERNO

letti gli atti ed i documenti di causa;

a scioglimento della riserva assunta osserva quanto segue.

Con ricorso al Tribunale di Varese, quale Giudice del Lavoro, *ex artt. 669-ter e 700 cpc*, la ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio il MINISTERO DELL'INTERNO formulando le conclusioni che di seguito si riportano: “ (...) *Tutto ciò premesso, la sig.ra* _____ *, ut supra rappresentata, assistita e difesa, RICORRE all' Ill.mo Tribunale adito affinché, verificata la sussistenza degli estremi di cui all'art. 700 c.p.c. e 669 bis e ss. c.p.c., Voglia emettere, con decreto ed inaudita altera parte, o con ordinanza, previa audizione delle parti, i provvedimenti necessari ed idonei a far cessare immediatamente la condotta pregiudizievole della Questura di Varese, ordinando la riconsegna del passaporto n. _____ rilasciato dalla competente Autorità albanese in data _____ con scadenza in data _____ in favore dello scrivente procuratore, munito di procura speciale*”; con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

Si costituiva in giudizio il MINISTERO DELL'INTERNO eccependo “*l'inammissibilità/la nullità*” del ricorso “*per inesistenza di un interesse ad agire e/o della materia del contendere, per utilizzo improprio dello strumento del ricorso ex art. 700 c.p.c.*”, chiedendone in ogni caso il rigetto perché infondato in fatto e in diritto; con vittoria di spese.

Esperito vanamente un tentativo di risoluzione bonaria della vertenza, mutato il giudicante in corso di giudizio, l'udienza di discussione veniva celebrata con la modalità della trattazione scritta.

Il ricorso, per i motivi di seguito esposti, è fondato e va pertanto accolto nei termini di seguito illustrati.

Dal ricorso e dalla documentazione versata in atti emerge quanto segue:





- che la ricorrente è cittadina albanese e che ha contratto matrimonio con cittadino italiano, in data (doc. 1 ricorrente);
- che con provvedimento datato 10/01/2018, Cat. A/11/2018 13/MDA, il Prefetto della Provincia di Varese decretava l'espulsione della ricorrente dal territorio nazionale, con accompagnamento alla frontiera a mezzo della Forza Pubblica, in quanto rinvenuta in pari data in Provincia di Varese sprovvista di regolare permesso di soggiorno, *“dal momento che l'istanza di rilascio di permesso per motivi di famiglia dalla medesima esibita veniva ritenuta fraudolenta dalla Questura di Varese, come da provvedimento che risulta contestualmente notificato in data 10/01/2018”* (doc. 2 ricorrente - decreto di espulsione del 10/01/2018);
- che il Questore di Varese, *“vista l'impossibilità di eseguire immediatamente la ridetta espulsione, ordinava, quale misura alternativa al trattenimento al C.P.R., la consegna del passaporto n. rilasciato dalla competente Autorità albanese in data con scadenza in data con obbligo di dimora in e obbligo di firma presso la Caserma dei Carabinieri di nelle giornate di lunedì e venerdì”* (doc. 3 ricorrente – ordine del Questore del 10/01/2018);
- che a seguito di opposizione formulata da parte della ricorrente ai sensi dell'art. 13 D.lgs. n. 286/98 innanzi al Giudice di Pace di Varese il predetto decreto di espulsione veniva annullato (doc. 4 ricorrente – ordinanza di accoglimento del 18/05/2018);
- che successivamente, in data 08.06.2018, la ricorrente accedeva presso l'Ufficio Immigrazione della Questura di Varese richiedendo la restituzione del proprio passaporto;
- che in tale occasione il passaporto veniva dapprima formalmente restituito alla (doc. 5 ricorrente) e successivamente nuovamente trattenuto dall'Ufficio immigrazione *“a seguito dell'adozione di un nuovo decreto di espulsione, prot. n. 305/2018, nei confronti della odierna ricorrente, per i medesimi motivi (art. 13, co. 2 lett. b) del D.Lgs 286/98, ovvero irregolare presenza sul territorio nazionale)”* (doc. 6 ricorrente – decreto di espulsione del 08.06.2018);
- che seguiva nuovamente provvedimento del Questore di Varese che, attesa l'impossibilità di dare attuazione all'ordine di accompagnamento coattivo della ricorrente alla Frontiera, ordinava ancora una volta, quale misura alternativa al trattenimento al C.P.R., la consegna del passaporto *de quo*, con obbligo di dimora in e obbligo di firma presso la Caserma dei Carabinieri di nelle giornate di lunedì e venerdì (doc. 7 ricorrente – ordine del Questore di Varese del 08.06.2018);





- che, a seguito di impugnazione, anche il secondo decreto di espulsione veniva annullato dall'autorità giudiziaria competente (doc. 8 ricorrente – ordinanza di accoglimento del 21.09.2018);
- che la ricorrente conferiva pertanto *“delega scritta”* al proprio procuratore per ritirare il proprio passaporto (doc. 9 – delega);
- che tuttavia l'Ufficio competente *“dopo aver verificato che il passaporto richiesto fosse ancora presente ivi detenuto, negava la restituzione, opponendo che, trattandosi di documento personale, esso andava consegnato esclusivamente alla diretta interessata”*;
- che, pendente l'odierno giudizio ed al fine di addivenire ad una risoluzione bonaria, la ricorrente, a mezzo procuratore, con e-mail pec del 15.01.2020 si rivolgeva all'Ufficio Immigrazione della Questura di Varese *“allegando copia per immagine della procura notarile”* rilasciata al proprio legale *“richiedendo un appuntamento per la consegna del passaporto albanese (...)”* (doc. 1 allegato all'istanza del 14.5.2020 di parte ricorrente);
- che la predetta richiesta *“veniva riscontrata con pec del 21.01.2020 da parte del Sost. Commissario [redacted]”,* che chiariva quanto segue: *“Con riferimento al messaggio di posta elettronica certificata dello scorso 16 gennaio relativo alla richiesta di un appuntamento per la riconsegna del passaporto della cittadina albanese in oggetto indicata, si ribadisce che il documento sarà restituito personalmente alla titolare, che potrà presentarsi presso l'Ufficio Immigrazione della Questura di Varese nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, in orario compreso tra le 9 e le 12. D'ordine del Dirigente dell'Ufficio Immigrazione della Questura di Varese - Sostituto Commissario della Polizia di Stato [redacted]”* (doc. 2 allegato all'istanza del 14.5.2020 di parte ricorrente).

Tutto ciò premesso la ricorrente adiva l'intestato Tribunale formulando le conclusioni in epigrafe trascritte.

Si costituiva ritualmente in giudizio il MINISTERO DELL'INTERNO che eccepiva l'inammissibilità del ricorso per *inesistenza di un interesse ad agire della ricorrente* e, in generale, per carenza della materia del contendere, posto che la Questura non si è mai opposta alla restituzione del passaporto alla [redacted] ma semplicemente, quanto alle *modalità* della restituzione del documento, ha sempre ritenuto necessario che fosse la ricorrente personalmente a presentarsi presso gli Uffici competenti trattandosi di ritiro di documento di identificazione personale *“che non è consentito cedere o consegnare a terzi”*.

Non avendo le parti raggiunto una intesa per risolvere bonariamente la presente vertenza occorre esaminare nel merito le doglianze formulate dalla ricorrente.





In primo luogo, occorre rilevare che l'odierno ricorso ex art. 700 cpc è - ad avviso di questo giudicante - ammissibile quanto al requisito della *residualità* che deve necessariamente caratterizzarlo, posta la specificità della domanda formulata dalla ricorrente e la peculiarità del caso concreto.

Ciò posto, occorre quindi esaminare la sussistenza dei requisiti sottesi al procedimento d'urgenza *de quo*, ossia del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*.

Sul *fumus boni iuris*

Nel caso di specie la materia oggetto del contendere non attiene all'*an* della pretesa - ossia al diritto della _____ a vedersi restituire il passaporto, diritto pacificamente riconosciuto dal MINISTERO convenuto- quanto piuttosto al *quomodo* della predetta restituzione.

La Questura di Varese ha difatti ritenuto non ammissibile - ai fini della restituzione alla _____ del predetto documento di identità - che il ritiro del passaporto fosse effettuato da un delegato, ossia dal legale della ricorrente avvocato Barassi, ancorché munito di procura speciale conferitagli dalla ricorrente in data 27.9.2019 e dal predetto autenticata (doc. 9 ricorrente).

Parimenti, la Questura di Varese ha ritenuto inidonea - allo scopo innanzi richiamato - anche la procura notarile conferita dalla ricorrente al medesimo legale, in cui viene conferito il potere di delega di seguito specificamente descritto: “ (...) *La sottoscritta _____ ... con il presente atto nomina e costituisce a suo procuratore speciale l'avv. BARASSI ALEX... affinché in suo nome e vece proceda al ritiro presso la Questura di Varese...del Passaporto della medesima signora _____ e precisamente del passaporto n... rilasciato dalla Repubblica Albanese in data _____* (all. 1 istanza del 14.5.2020, procura notarile Notaio dott. Cutino del 14.1.2020).

Ebbene, ritiene questo giudicante che il diniego reso dalla Questura di Varese nei termini innanzi descritti sia illegittimo.

Sul punto, occorre innanzitutto rilevare che il MINISTERO convenuto non ha contestato la delega da un punto di vista formale (ad esempio per carenza di specificità), ma ha sostenuto la *necessità* che il passaporto venga ritirato esclusivamente dal titolare del documento, evidenziando altresì che, nel caso di specie, la _____ non ha fornito motivazioni idonee a giustificare una sua eventuale impossibilità a recarsi personalmente presso gli Uffici competenti della Questura negli orari di apertura al pubblico.

Ebbene, richiamato il principio della ragione più liquida, posto che la procura è un negozio giuridico a mezzo del quale un soggetto *legittimamente* conferisce ad un altro il potere di rappresentarlo in specifici atti, ritiene questo giudicante che la *procura notarile* conferita dalla



